STATUTO
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA REGIONE UMBRIA

(Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 22-06-2012)

TITOLO I - PROFILO ISTITUZIONALE

Art. 1 Denominazione, natura giuridica e ambito territoriale

1. L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria, ATER regionale, istituita e disciplinata dalla legge regionale 03/08/2011 n. 19 mediante soppressione delle ATER provinciali di Terni e Perugia, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

2. L'Azienda rappresenta lo strumento attraverso cui la Regione risponde alle esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate, ha la propria sede legale e amministrativa in Terni ed è articolata in due unità operative, ubicate nelle città di Terni e Perugia.

Art. 2 Attività

1. L'ATER regionale espleta, nel territorio della Regione Umbria, le funzioni connesse all'incremento ed alla gestione del patrimonio abitativo pubblico, provvedendo in particolare, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta regionale:

a) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente a favore delle fasce sociali più deboli;
b) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale, eventualmente assistiti da contributi o agevolazioni pubbliche, mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente o temporanea, per un periodo non inferiore a otto anni;
c) alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche di proprietà degli enti locali;
d) alla eventuale alienazione del patrimonio di proprietà, ai sensi della normativa regionale vigente e dei programmi di vendita adottati dalla Giunta regionale;
e) alla realizzazione, acquisto o recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato o alla vendita a prezzi calmierati, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di unità immobiliari ad uso non residenziale;
f) alla redazione di progetti ed alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati dalla Regione, da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati nonché a svolgere ogni altra attività ritenuta proficua per il raggiungimento dei propri fini istituzionali ed ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali;
g) alla erogazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa retribuita agli enti locali ed enti pubblici, per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;
h) alla partecipazione, quale soggetto promotore e/o attuatore, alle iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati;
i) alla esecuzione di interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili;
j) all'espletamento dei compiti e delle funzioni affidati dalla Regione, ivi comprese le attività finalizzate a promuovere ed incentivare la locazione di immobili di proprietà privata;
k) alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale;

l) alla partecipazione a fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi sociali ed alla riqualificazione urbana;

2. Per conseguire i fini istituzionali l'Azienda ha facoltà:

a) di acquistare terreni fabbricabili e venderli quando risultino esuberanti od inutilizzabili per i bisogni od i mezzi dell'Azienda;
b) di acquistare, costruire o recuperare fabbricati o porzioni di essi da destinare alle finalità dell'edilizia residenziale o agli usi diversi consentiti;
c) di alienare o locare gli alloggi o locali ad uso diverso dall'abitazione siti negli edifici di cui alla precedente lett. b), in conformità alle disposizioni di legge e agli interessi dell'Azienda;
d) di accettare elargizioni, donazioni, devoluzioni, eredità e legati in qualsiasi forma e specie che ritenga vantaggiosi;
e) di contrarre prestiti con o senza garanzia ipotecaria e, in genere, di effettuare tutte le operazioni bancarie e finanziarie che si rendano necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali con esclusione di ogni negozio a carattere aleatorio.

3. L'ATER regionale presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e sulla gestione del patrimonio.

TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 3 Organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda:

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti;

2. Il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti rimangono in carica per la durata della legislatura .

Art. 4 Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e di gestione, dei quali:

a) due designati dalla Giunta regionale
b) due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni
c) uno nominato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI).

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, che individua anche il Presidente.

3. Salva l'applicazione delle norme di legge Statale o regionale sul regime di ineleggibilità e incompatibilità, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:

- coloro che abbiano liti o vertenze pendenti con l'Azienda o che abbiano debiti o crediti verso di essa;
- coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazione od appalti interessanti l'Azienda;
- il coniuge, i parenti ed affini fino al 3° grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati una sola volta e proseguono le proprie funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi Organi dell'Azienda.

5. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale stessa, dichiara la decadenza del Consiglio di amministrazione per i seguenti motivi:

- gravi violazioni di legge;
- gravi inadempienze nell'attuazione dei compiti assegnati;

6. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è stabilito con il regolamento di cui all'art. 4 comma 5 della L.R. 19/2010.

Art. 5 Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Regione in raccordo con la programmazione degli enti locali territoriali e ad esso compete l'adozione di tutti gli atti di natura istituzionale, organizzativa e programmatoria che individuano le azioni idonee a conseguire le finalità proprie dell'Ente, a definire l'organizzazione della struttura ed a individuare i mezzi economici e finanziari occorrenti allo scopo. In particolare il Consiglio:

a) adotta lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
b) stabilisce le linee d'indirizzo generali dell'ATER regionale e gli obiettivi annuali e pluriennali in armonia con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, verificandone l'attuazione;
c) adotta il bilancio di previsione, le sue variazioni, nonché il conto consuntivo di ogni esercizio;
d) adotta i regolamenti di cui all'art. 15 comma 1 della L.R. 03.08.2010 n. 19;
e) provvedere alla nomina del Direttore determinandone il trattamento economico in conformità al comma 5 art.9 della L.R. 03.08.2010 n. 19, all'eventuale rinnovo dell'incarico nonché alla revoca o alla risoluzione dello stesso;
f) definisce le competenze delle unità operative di cui all'art.1 del presente statuto;
g) dispone l'eventuale istituzione del Nucleo per la Valutazione e il Controllo Strategico nominandone i membri;
h) esercita, con l'ausilio del Nucleo per la Valutazione e il Controllo Strategico se nominato, le funzioni di verifica e valutazione dell'attività del Direttore e dei dirigenti, con riferimento agli indirizzi forniti ed ai piani e programmi formulati;
i) approva gli indirizzi generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e per la gestione del personale secondo moduli di efficienza, efficacia ed economicità;
j) approva la struttura organizzativa ed adotta la dotazione organica del personale dell'Azienda nonché le sue eventuali modifiche;
k) determina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale mediante il recepimento, ove occorra, dei contratti collettivi nazionali e la stipula dei contratti integrativi decentrati, nonché l'adozione degli atti connessi;
l) esercita, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore Generale e ai Dirigenti, tutte le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale e di gestione aziendale, da regolamenti e dalla contrattazione collettiva, secondo i contenuti del presente statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:

a) definisce i piani di intervento sulla base di programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, individuando le fonti di finanziamento per l'attuazione dei medesimi;
b) delibera l'aggiudicazione degli appalti, delle forniture e dei servizi, oltre all'eventuale risoluzione dei contratti, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
c) delibera le operazioni di compravendita, costituzione di servitù e diritti reali, comodato, permuta e locazione determinandone i corrispettivi, sempre che tali operazioni non siano disciplinate dalla legge;
d) affida incarichi esterni e determina i relativi compensi limitatamente alle attività di propria competenza;
e) delibera le convenzioni con gli enti locali, società o privati;
f) delibera, previo nulla osta della Giunta Regionale, la partecipazione a società, enti o consorzi;
g) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;

h) ratifica i provvedimenti di urgenza eventualmente adottati dal Presidente ai sensi dell'art. 6 - comma 1 lett. f) della L.R. 03.08.2010 n. 19, disciplinando i rapporti derivanti da detti provvedimenti in caso di mancata ratifica;
i) assume deliberazioni relativamente alle attività di ricerca, documentazione ed informazione esterna.

Art. 6 Indennità di carica

1. Al Presidente, agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, nonché ai componenti del Collegio Sindacale, sono corrisposte le indennità di carica rispettivamente previste dall'art. 4 e dall'art. 7 della L.R. 03.08.2010 n. 19.

2. Ogni altro compenso eventualmente spettante è stabilito in analogia a quello previsto per le corrispondenti figure degli organi regionali.

Art. 7 Presidente

1. Il Presidente, nominato dalla Giunta Regionale, a norma dell'art. 6 comma 1 della L.R. 03.08.2010 n. 19, svolge le seguenti funzioni:
a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) sovraintende al buon funzionamento dell'Azienda;
e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
f) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, le variazioni al bilancio, le modifiche alla dotazione organica e gli altri atti diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente Statuto che sottopone al Consiglio di amministrazione per la ratifica, nella prima seduta successiva all'adozione;
g) sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione i piani attuativi d'intervento e per l'adozione il bilancio di previsione annuale, le sue variazioni, nonché il conto consuntivo;

2. Inoltre, il Presidente, senza necessità di preventiva autorizzazione consiliare, provvede al rinnovo e disdetta delle locazioni ed esercita l'azione e resiste in giudizio in tutti i procedimenti giudiziari relativi alla gestione dei rapporti di assegnazione di alloggi comunque denominati, salva la facoltà di delegare le funzioni di cui al presente comma.

3. Il Presidente, infine, esercita ogni altra funzione compito o prerogativa derivanti dalle norme del presente statuto.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

Art. 8 Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Azienda è istituito un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti sono eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale che individua il Presidente. I componenti del Collegio possono essere riconfermati una sola volta.

3. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura e i suoi componenti devono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 2405 del Codice Civile.

4. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, nel corso di un esercizio non partecipi a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge in misura pari al sessanta per cento dell'indennità annua percepita dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Poteri e compiti del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio Sindacale esercita funzioni di vigilanza e controllo generale in conformità al codice civile ed in particolare verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ATER

regionale, il Collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di riferire immediatamente alla Giunta regionale.

2. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi processo verbale, che viene trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti, riscontrando la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia.

3. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa, nel termine di dieci giorni, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore dell'Azienda.

4. Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Sindaco dissenziente è tenuto a far inserire nel verbale della seduta i motivi del proprio dissenso.

5. Ogni anno il Collegio dei Sindaci, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

6. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza e deve essere assicurato loro l'accesso ai documenti dell'Azienda contenenti atti che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.

7. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro di cui al comma 2 del presente articolo;

8. Con il regolamento di contabilità, il Consiglio di Amministrazione può disciplinare ulteriori modalità per il funzionamento del Collegio dei Sindaci.

Art. 10 Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all' art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 03.08.2010 n. 19.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato, decorrente dalla data di nomina ed ha termine alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

3. Gli elementi negoziali del contratto di cui al comma 3, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con la delibera consiliare di conferimento dell'incarico in coerenza con i contenuti della contrattazione nazionale di categoria.

Art. 11 Competenze del Direttore Generale.

1. Competono al Direttore Generale tutte le funzioni amministrative di carattere unitario dell'ATER regionale, compresa l'adozione degli atti gestionali e amministrativi a rilevanza esterna. In particolare il Direttore:

a) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa ed il coordinamento delle unità operative, garantendo il regolare funzionamento dell'attività degli uffici;
b) attua le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
c) formula proposte al Consiglio di amministrazione sulle funzioni di competenza del medesimo;
d) vigila sulla regolare trasmissione degli atti del Consiglio di amministrazione da sottoporre al controllo della Giunta regionale.
e) esercita le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma b) del D.Lgs 81/08
f) presiede le commissioni di gara, nominandone all'occorrenza i componenti;
g) stipula i contratti o individua il suo delegato competente alla stipula;
h) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento dell'Azienda, nei casi e nei limiti previsti e salvi i poteri di spesa degli altri dirigenti;
i) firma gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli atti e la corrispondenza ascrivibili ad attività di gestione, salve le competenze attribuite ai Dirigenti;
j) è segretario del Consiglio di Amministrazione alle cui sedute interviene con voto consultivo obbligatorio, del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni;

k) controfirma e vista i verbali ed ogni altro atto e provvedimento dell'Ente;

2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore generale sono svolte dal dirigente responsabile di unità operativa designato dal Consiglio di Amministrazione. .

Art. 12 Trattamento economico e normativo del Direttore Generale

1. Il trattamento economico del Direttore generale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al settanta per cento di quello previsto per i direttori della Regione.

2. L'incarico è rinnovabile ed è incompatibile con ogni altra attività professionale, commerciale e imprenditoriale o con l'incarico di amministratore di altri organismi. Egli può accettare incarichi professionali estranei all'Azienda, se autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, qualora i medesimi non siano in contrasto con gli interessi dell'Azienda stessa.

3. Al Direttore generale è consentita l'iscrizione all'albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza, nonché all'albo regionale dei collaudatori o di albi similari regionali e nazionali.

Art. 13 Dirigente di unità operativa

1. Il Dirigente di unità operativa è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore; ad esso è attribuita la responsabilità di una delle due strutture dirigenziali.

2. Il Dirigente di unità operativa, in conformità a quanto stabilito dalla normativa, dallo statuto e dai regolamenti, nonché dagli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e dalle direttive del Direttore, è responsabile dell'andamento della unità operativa e della gestione del personale assegnato.

3. La nomina dei dirigenti di unità operativa esaurisce la dotazione organica dirigenziale dell'ATER regionale.

TITOLO III – PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Art. 14 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito da:

a) alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con il contributo dello Stato o della Regione o a carico totale dello Stato o della Regione;
b) alloggi realizzati con finanziamenti agevolati dello Stato o della Regione;
c) alloggi realizzati con fondi propri o con finanziamenti non agevolati;
d) immobili ad uso diverso dall'abitazione;
e) titoli di stato, altre obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge;
f) lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni autorizzati con le modalità previste dalla legislazione regionale;
g) poste del patrimonio netto, fondi di riserva costituiti e altre riserve comunque costituite.
h) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
i) da partecipazioni azionarie, da obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge.

Art. 15 Fonti di finanziamento

1. L'Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:

a) i finanziamenti assegnati dalla Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;
b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione;
c) i proventi derivanti dall'attività tecnica, anche per conto di altri enti;
d) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
e) i fondi provenienti dall'assunzione di mutui o da qualsiasi altra forma di accesso al credito;
f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
g) tutte le ulteriori entrate derivanti dall'attività imprenditoriale.

2. L'Azienda, a mezzo del Presidente, trasmette annualmente alla Giunta e al Consiglio Regionale, in allegato al bilancio consuntivo, la relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti con riferimento alle fonti di finanziamento utilizzate.

TITOLO IV – STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE

Art. 16 Struttura organizzativa aziendale

1. La struttura organizzativa dell'Azienda è informata ai principi ed alle norme connesse con la configurazione di ente pubblico economico inserito nel comparto della confederazione dei servizi pubblici – CISPEL cui aderisce Federcasa.

2. L'organizzazione dell'Azienda, al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi generali e l'espletamento delle attività istituzionali, è disciplinata secondo criteri di efficienza, efficacia, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità.

3. Le strutture dell'Azienda sono organizzate in modo da assicurare il collegamento fra le diverse attività svolte dalle unità operative competenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati, allo scopo di conseguire la massima interdisciplinarietà fra le diverse funzioni indipendentemente da ogni suddivisione settoriale per materia.

4. L'Azienda adotta misure idonee a garantire la pubblicità e l'accesso agli atti, nonché la partecipazione ai provvedimenti, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 17 Dotazione organica

1. L'Azienda determina una dotazione organica stabilita ed aggiornata, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le funzioni istituzionali ad essa affidate dalla vigente legislazione regionale o nazionale, nonché con le necessità operative connesse con l'andamento delle politiche di sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Ai sensi dell'art. 15- comma 1 della L.R. 03.08.2010 n. 19, l'Azienda adotta un proprio regolamento con il quale disciplina la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale dirigente e non dirigente e le relative attribuzioni e responsabilità, nonché il funzionamento delle unità operative.

3. La dotazione organica e le sue variazioni sono approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito dai contratti nazionali di lavoro stipulati dalla Federcasa per il personale non dirigente e dalla CISPEL per il personale dirigente.

TITOLO V – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 18 Criteri di gestione aziendale

1. La gestione aziendale deve ispirarsi ai criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell'economicità.

2. I canoni di affitto e i corrispettivi applicati per la fornitura di servizi resi a terzi debbono, di norma, assicurare la copertura integrale di tutti i costi dei servizi erogati, ferma comunque l'applicazione delle norme regionali sui canoni relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. Le modalità, i vincoli, le procedure, gli adempimenti e i controlli attinenti alla gestione finanziaria dell'Azienda sono stabiliti dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dello schema tipo deliberato dalla giunta regionale D.G.R. n. 339 del 09/04/2001.

Art. 19 Bilancio preventivo annuale

1. L'esercizio aziendale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, programma ed indirizza, in termini monetari, l'acquisizione e l'impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio, predeterminandone il limite finanziario ed assicurando il rispetto e l'equilibrio economico e finanziario.

3. Il bilancio preventivo è formulato sulla base dei criteri contenuti negli articoli 2423 e segg. del Codice Civile, per quanto applicabili all'Azienda, e del regolamento di contabilità.

4. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno e viene trasmesso alla Giunta regionale per il controllo di cui all'art. 22 del presente Statuto. .

5. Il regolamento di contabilità indica gli allegati che fanno parte integrante del bilancio di previsione e stabilisce le modalità per l'approvazione delle sue variazioni e degli assestamenti.

Art. 20 Bilancio consuntivo annuale

1. Il bilancio consuntivo si compone degli elaborati e dei documenti previsti dal regolamento di contabilità di cui all'art.15 comma 1 lett. b) della L.R. 19/10 ed è redatto in conformità alle disposizioni del regolamento medesimo e degli artt. 2423 e segg. del codice civile, per quanto applicabili all'Azienda.

2. Il provvedimento di approvazione del consuntivo è trasmesso, unitamente a tutti gli elaborati di bilancio ed alla relazione del Collegio dei Revisori, alla Giunta Regionale per l'esercizio delle funzioni di controllo previste dall'art.22 del presente Statuto.

Art. 21 Risultati di esercizio

1. L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:

a) al ripiano di eventuali perdite degli esercizi precedenti;
b) per una quota non inferiore al 10 per cento alla costituzione di un accantonamento per riserva ordinaria ;
c) per la restante quota alla costituzione di riserva statutaria per il reinvestimento nelle attività statutariamente consentite per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Azienda.

2. Le perdite di esercizio sono coperte con i fondi di cui alle lettere a) e b) del primo comma e, in caso di insufficienza, con il rinvio delle stesse agli esercizi successivi e infine con l'utilizzo delle altre riserve costituenti il patrimonio netto. In tali ipotesi il Consiglio di Amministrazione individua gli interventi ritenuti opportuni allo scopo di ripianare le perdite e ristabilire l'equilibrio di gestione.

3. Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza a perdite derivanti dal'attività di gestione, risulti diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di amministrazione riferisce al Presidente della Giunta regionale sulla situazione economico patrimoniale dell'Azienda con le osservazioni del Collegio dei Sindaci, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 22 Spese in economia

1. L'Azienda adotta un apposito regolamento per l'individuazione e la disciplina dei lavori e degli acquisti di beni, servizi e forniture che possono eseguirsi in economia sulla scorta delle vigenti normative regionali o, in via sussidiaria, statali riguardanti le singole materie.

TITOLO VI – VIGILANZA E NORME TRANSITORIE

Art. 23 Vigilanza e controlli della Giunta regionale

1. Al fine di verificare l'efficienza, la produttività e il raggiungimento delle finalità istituzionali, la Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla L.R. 19/2010 e successive modificazioni, esercita la vigilanza e il controllo sugli organi e sugli atti dell'Azienda.

2. Il regolamento di contabilità e il regolamento di organizzazione sono trasmessi, per la relativa approvazione, alla Giunta regionale con le modalità previste dall'art.5 comma 2 della L.R. 19/2010.

Art. 24 Nucleo per la valutazione e il controllo strategico

1. L'Azienda può dotarsi di strumenti idonei a verificare l'adeguatezza delle scelte compiute per l'attuazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo, mediante l'istituzione di un Nucleo per la Valutazione e il Controllo Strategico, formato da tre membri esterni in possesso di comprovata esperienza e professionalità.

2. L'attività del Nucleo consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione dei possibili rimedi.

3. Il Nucleo risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione e svolge anche attività di supporto del medesimo per la valutazione del Direttore Generale e dei dirigenti di Unità Operativa.

4. La nomina dei componenti del Nucleo e la determinazione dei relativi compensi competono al Consiglio di Amministrazione.

Art.25 Partecipazione dell'utenza

1. L'Azienda determina i criteri e promuove gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento e dalla Carta dei Servizi

Art. 26 Norma transitoria

1. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto o, comunque, di successiva adozione per la disciplina della gestione aziendale, continuano ad applicarsi nelle relative materie le norme regolamentari in dotazione dell'Ente trasformato ai sensi dell'art. 1, per quanto compatibili con le presenti disposizioni statutarie e con la configurazione istituzionale dell'Azienda.